

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2001/87/CE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2001

**che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetozina e piraflofen-etile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (nel prosieguo «la direttiva»), il 15 ottobre 1996 la Francia ha ricevuto una domanda della Novartis (attualmente Syngenta) ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile (CGA 245704) nell'allegato I della direttiva. Con la decisione 97/865/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, è stato confermato che il fascicolo era «completo» e cioè poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva.
- (2) Il 27 marzo 1996 la Grecia ha ricevuto una domanda analoga della Rhone Poulenc Agrochimie SA (attualmente Aventis CropScience), riguardante il ciclanilide (RPA 090946). Il relativo fascicolo di questa domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/137/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Il 27 agosto 1998 la Germania ha ricevuto una domanda della W. Neudorff GmbH KG riguardante il fosfato ferrico. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 1999/43/CE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Il 4 settembre 1996 la Germania ha inoltre ricevuto una domanda della Novartis riguardante la pimetozina (CGA 215944). Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE.
- (5) Il 16 giugno 1997 il Belgio ha ricevuto una domanda della Nihon Nohyaku Co. Ltd, riguardante il piraflofen-etile. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/242/CE della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (6) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succinate cinque sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dai

richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 17 dicembre 1998 (acibenzolar-s-metile), l'11 febbraio 1998 (ciclanilide), il 30 luglio 1999 (fosfato ferrico), il 28 maggio 1998 (pimetozina) e l'8 luglio 1999 (piraflofen-etile), rispettivamente.

- (7) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. I riesami sono stati conclusi il 29 giugno 2001 sotto forma di singole relazioni di riesame della Commissione per l'acibenzolar-s-metile, il ciclanilide, il fosfato ferrico, la pimetozina e il piraflofen-etile.
- (8) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante. Per quanto riguarda l'acibenzolar-s-metile e il fosfato ferrico, al comitato non sono state presentate questioni specifiche. Esso non ha ritenuto di dover sollevare problemi in merito alle sostanze attive per una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva <sup>(7)</sup>. Il comitato ha precisato che l'assenza di commenti deve essere interpretata unicamente come indice che non vi sono motivi manifesti che impongano osservazioni particolari.
- (9) Nel suo parere riguardante la ciclanilide <sup>(8)</sup> il comitato ha dato la sua interpretazione di taluni effetti osservati nei ratti e nei conigli ed ha raccomandato il riesame della degradazione del metabolita nel suolo 2,4-dicloranilina. Le raccomandazioni del comitato sono state prese in considerazione.
- (10) Nel suo parere sulla pimetozina <sup>(9)</sup>, il comitato ha valutato taluni effetti in rapporto alla fissazione di una dose giornaliera ammissibile e di una dose di riferimento acuta per i consumatori.
- (11) Nel suo parere sul piraflofen-etile <sup>(10)</sup>, il comitato ha concluso che sussiste in generale un rischio trascurabile di contaminazione delle acque sotterranee per quanto riguarda il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione. Tuttavia, occorre valutare attentamente il destino di alcuni prodotti di degradazione in certe condizioni estreme.

<sup>(7)</sup> Processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 7 marzo 2001 (acibenzolar-s-metile); processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 4 giugno 2001 (fosfato ferrico).

<sup>(8)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/CYCLAN/002 def. dell'11 dicembre 2000.

<sup>(9)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/PYMETR/002 def. del 31 gennaio 2001.

<sup>(10)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/PYRA/002 def. del 7 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

<sup>(3)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 96 del 28.3.1998, pag. 45.